

“FACCIAMO IL PUNTO” PARAFARMACIA E CCNL DA APPLICARE AL FARMACISTA DIPENDENTE

Spesso si cade facilmente in errore circa il CCNL applicabile al farmacista dipendente di parafarmacia, in quanto la stessa potrebbe essere assimilata ad una qualsiasi attività commerciale con conseguente applicazione del CCNL commercio.

A giudizio di chi scrive (confortato dal medesimo parere della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro) il rapporto di lavoro del farmacista alle dipendenze di una parafarmacia deve essere disciplinato dal “**contratto collettivo nazionale farmacie private**”.

Infatti, lo stesso CCNL in oggetto, all'art. 1 parla di “...**DISCIPLINA UNITARIA, per tutto il territorio nazionale, dei rapporti di lavoro tra i farmacisti titolari di farmacie private o altri esercenti autorizzati delle stesse a norma delle vigenti disposizioni di legge ed il relativo personale dipendente laureato e non laureato in farmacia**”.

Quanto sopra in funzione del fatto che l'ESERCIZIO FARMACEUTICO, pur continuando a rappresentare lo strumento operativo per l'esercizio della professione di farmacista, viene indicato quale MEZZO UNITARIO per realizzare gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne la dispensazione del farmaco.”

In secondo luogo, la parafarmacia rappresenta un punto vendita simile alla farmacia, con la PRESENZA OBBLIGATORIA di uno o più farmacisti (legge 4 agosto 2006 n. 248), che può DISPENSARE (e non vendere!) farmaci senza l'obbligo di ricetta medica e farmaci da banco, nonché farmaci veterinari con ricetta ad eccezione di quelli di cui all'art. 45 del D.P.R. 09-10-1990, n. 309 (stupefacenti).

Ne deriva l'indispensabile applicazione del contratto collettivo nazionale per i dipendenti farmacie private. Pari discorso può essere fatto per i farmacisti impiegati nei corner della GDO.

Nulla vieta, tuttavia, di applicare il contratto commercio ma...quale livello? Analizziamo l'articolo 100 del CCNL commercio:

Primo Livello

“A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate e cioè:

omissis...

3. responsabile laureato in chimica - farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali; omissis...”

Mi pare calzi a pennello perché inquadra il laureato (richiesto obbligatoriamente dalla legge come visto prima) e non vedo come possa farsi discriminazione tra farmacista addetto ai magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e farmacista del corner o di esercizio di media o piccola struttura (esercizio di vicinato), che costituiscono infatti un'attività “con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”.

Bene quindi anche il contratto commercio, ma primo livello.

Da non trascurare infine l'impatto negativo che un errato inquadramento lavorativo comporta inevitabilmente sul diritto alla riduzione dei contributi previdenziali ENPAF.

*Dr. Marco Lauria
Resp. Amministrativo
Ordine farmacisti Matera*